

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

(Loris SCOPEL)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Francesco PUCCI)

RELATA DI PUBBLICAZIONE N. 839 Reg. Pubbl.

(Art. 32 Legge 18.06.2009 n. 69 e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito informatico comunale il giorno 23 DIC. 2011, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Seren del Grappa, 23 DIC. 2011 Il Responsabile del Procedimento

Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento, che copia del presente verbale è stata pubblicata sul sito informatico comunale per quindici giorni consecutivi dalla data soprasmpecificata.

Seren del Grappa, 9 GEN. 2012 Il Responsabile del Procedimento

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI

Delibera	Data	
.....	Modificata
.....	Revocata
.....
.....

NOTE:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 2 GEN. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Francesco PUCCI)

Protocollo prot. n. 834 data 23 DIC. 2011

ORIGINALE



Comune di Seren del Grappa

PROVINCIA di BELLUNO

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE

di CONSIGLIO COMUNALE

N. **41** DEL **21.12.2011**

ad oggetto: **ART. 13 D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201. ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMUP). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

Oggi **VENTUNO DICEMBRE duemilaUNDICI** dalle ore **20,30** circa, nell'aula consiliare presso la Sede Municipale di Seren del Grappa, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.

Presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

Presenti

- | | | |
|------------------------|-------------|--------|
| 1) SCOPEL Loris | Sindaco | 1) SI |
| 2) MORNICO Klaus | Consigliere | 2) NO |
| 3) BASSANI Tiziano | " | 3) SI |
| 4) BOF Giovanni Danilo | " | 4) SI |
| 5) SCOPEL Dario | " | 5) SI |
| 6) GESIOT Guglielmo | " | 6) NO |
| 7) SCOPEL Livio | " | 7) SI |
| 8) SCOPEL Ester | " | 8) SI |
| 9) CECCATO Giovanni | " | 9) SI |
| 10) DE NATO Luciano | " | 10) SI |
| 11) PAULETTI Diego | " | 11) NO |
| 12) RECH Chiara | " | 12) SI |
| 13) DECET Alfio | " | 13) NO |

Presenti n. **9**

Presiede Loris SCOPEL - Sindaco -

Partecipa Francesco PUCCI - Segretario Comunale -

Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta pubblica dell'argomento sopraindicato.

Stampa: COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA
 Firma: *[Firma illeggibile]*
 Data: 26.12.2011
 Funzione: *[Firma illeggibile]*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: ART. 13 D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201. ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMUP). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

in ordine alla regolarità tecnica dando atto della completa istruttoria

Il Responsabile del servizio Maria Grazia DECEI

In caso di approvazione della proposta di delibera in oggetto, la stessa deve intendersi assegnata al Responsabile del servizio sottoscritto, per gli adempimenti di cui all'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio Maria Grazia DECEI

Seren del Grappa, 17.12.2011

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli artt. 7 e ss. del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", i quali, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm., a decorrere dall'anno 2014, introducono nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: a) una imposta municipale propria; b) una imposta municipale secondaria.

ATTESO CHE l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

VISTO il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", il quale ha stabilito che l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMUP) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

RILEVATO CHE l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

CHE la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato come segue:

-per i fabbricati iscritti in catasto: il valore è costituito da quello ottenuto applicando i seguenti moltiplicatori all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

-per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 120.

CHE l' aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento; i comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

CHE l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

CHE l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

CHE i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.


CHE dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

CHE è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 0,76 per cento.

CHE per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

EVIDENZIATO CHE, per effetto dell'anticipazione dell'entrata in vigore del tributo in parola e della totale soppressione dell' ICI, lo Stato procederà ad una ulteriore diminuzione dei trasferimenti ai Comuni, dati a compensazione dell' ICI sulla abitazione principale disposta con precedenti provvedimenti legislativi.

ESPRESSA la totale contrarietà dell' Amministrazione per la nuova imposizione tributaria, la quale è destinata anche a gravare un bene, come quello della prima casa, che spesso è stato realizzato dai Cittadini a costo di enormi sacrifici e di lavoro spesso realizzato in economia diretta.



ESPRESSA altresì la totale contrarietà dell'Amministrazione al fatto che una parte del tributo debba essere versata allo Stato, in completo contrasto con la natura territoriale dello stesso.

CONSIDERATO nondimeno che, all'anticipata istituzione del tributo, sono collegati tagli ai trasferimenti statali, che rendono inevitabile la sua applicazione in sede locale, laddove si voglia cercare di garantire i servizi minimi comunali.

CHE in attesa delle proiezioni dell'ufficio associato tributi sul gettito derivante dal tributo e sulle somme da destinare allo Stato, la scelta che l'Amministrazione ha deciso di percorrere, è quella di lasciare tutti gli importi delle aliquote d'imposta e delle detrazioni di legge riferite all'IMUP, nel loro ammontare fissato per legge, senza alcun aumento o diminuzione delle stesse.

CHE una volta in possesso di tali dati, si valuterà la necessità o meno di provvedere ad una modifica del tributo in parola.

PRECISATO infine che, le previsioni normative in parola, potranno essere oggetto di modifiche in sede di conversione del succitato Decreto Legge, per cui una valutazione complessiva relativa al tributo, dovrà essere fatta tenendo conto anche di tali eventuali modifiche.

UDITI i seguenti interventi:

SINDACO: illustra la proposta di delibera in oggetto;

RECH: ritiene che non sia condivisibile il dissenso espresso nella delibera rispetto al tributo in parola, considerato l'attuale momento di crisi; dichiara di condividere la manovra del governo;

DE NATO: evidenzia il momento di difficoltà finanziaria che il Paese si trova ad attraversare; preannuncia il voto favorevole del suo gruppo;

SINDACO: replica che la contrarietà indicata in delibera, è riferita soprattutto al fatto che il Comune è chiamato ad applicare un tributo che, in parte rilevante, dovrà essere versato allo Stato, per cui al Comune è attribuito il compito di "esattore" di tale Ente.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CON voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

- 1) La PREMESSA è parte integrante del dispositivo;
 - 2) Di ESPRIMERE la totale contrarietà dell'Amministrazione per l'imposta municipale propria (IMUP), la quale è destinata anche a gravare un bene, come quello della prima casa, che spesso è stato realizzato dai Cittadini a costo di enormi sacrifici e di lavoro spesso realizzato in economia diretta;
 - 3) Di ESPRIMERE altresì la totale contrarietà dell'Amministrazione al fatto che una parte del tributo debba essere versata allo Stato, in completo contrasto con la natura territoriale dello stesso;
 - 4) di fissare tutti gli importi delle aliquote d'imposta e delle detrazioni di legge riferite all'imposta municipale propria (IMUP), nel loro ammontare fissato per legge, senza alcun aumento o diminuzione delle stesse;
 - 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011 n. 201.
-